



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 99

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto 29 ottobre 2025 - Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10-11-2025 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

In particolare, si ricorda che con l'art 5 del D. Lgs. 12.6.2025 n. 81 (cd. Decreto correttivo della Riforma Fiscale) si stabiliva che i soggetti obbligati effettuassero l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema TS con periodicità annuale, rimandando a un decreto successivo l'indicazione della data di scadenza dell'adempimento stesso.

Con il decreto 29 ottobre 2025 è stato previsto che, a partire dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie avvenga entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle spese stesse.

Pertanto, le spese sanitarie dell'anno 2025 andranno inviate da parte tutti gli operatori della sanità, pubblica e privata, al Sistema tessera sanitaria (Sts) entro la data del 31 gennaio 2026, che, trattandosi di un sabato, slitterà al 2 febbraio 2026.

Al fine di recepire le indicazioni del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068/2025 in tema di dichiarazione precompilata, il decreto 29 ottobre 2025 disciplina anche la consultazione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate prevedendo che, a partire dal 2025, il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dei soli dipendenti dell'Agenzia delle Entrate incaricati dell'attività di controllo l'elenco dettagliato delle spese sanitarie e veterinarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico, per le sole dichiarazioni oggetto di controllo formale. Rimangono in ogni caso escluse dalla consultazione tutte le spese per le quali il cittadino ha espresso opposizione tramite il portale del Sistema TS, garantendo così la tutela della riservatezza anche nell'ambito dei controlli fiscali.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Infine, il suddetto decreto reca in allegato il nuovo “Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS”, che ridefinisce modalità di accesso e tracciamento.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2025

Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria. (25A05990)

(GU n.261 del 10-11-2025)

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale, al comma 2 dell'art. 5-quater, prevede che, per le sole finalita' di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita' con quanto previsto dall'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate mediante la compilazione semplificata di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto ministeriale 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il quale sostituisce l'art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, il quale prevede che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema TS rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati delle attivita' di controllo formale, l'elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per le finalita' di controllo di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Considerato che risulta necessario modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dal citato art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81;

Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e successive modificazioni e il relativo allegato B, al fine di prevedere le modalita' con cui Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate l'elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie di cui al citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 285 del 21 maggio 2025, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 19 ottobre 2020

1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2020, n. 270, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall'Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio territorialmente competente all'attivita' di controllo, le funzionalita' per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali e' stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»;

b) all'art. 7, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei relativi dati e' effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.».

2. L'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta
Allegato B

Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
3. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE
 - 4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO
 - 4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO
 - 4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO
 - 4.3.1 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA
 - 4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)
 - 4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA
 - 4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO
 - 4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO
 - 4.3.2 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE
 - 4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA
 - 4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO
 - 4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO
 - 4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DI DETTAGLIO DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN CASO DI MODIFICHE OPERATE DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE, ANCHE IN MODALITA' DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA, OVVERO PER IL TRAMITE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, OVVERO MEDIANTE GLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3 DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322
 - 4.4.1 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RICHIESTA
 - 4.4.2 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RISPOSTA
 - 4.4.3 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RICHIESTA
 - 4.4.4 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RISPOSTA
5. CORRISPETTIVI
6. LOG DEL SISTEMA TS

1. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le modalita' e il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC, mediante protocollo SSL.

In conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi

per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare, il Sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito e il progressivo univoco del record.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del Sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso può essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il Sistema TS espone servizi web service che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate per:

- acquisire in lettura i dati massivi;
- accedere alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente;
- permettere al contribuente di integrare o rettificare i propri dati di spesa sanitaria nell'ambito della compilazione semplificata della dichiarazione dei redditi on line.

I servizi sono esposti in cooperazione applicativa con autenticazione attraverso certificato client. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 e successive modificazioni, attuativo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del Sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite web services. In particolare, le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione a una specifica richiesta da parte dell'Autorità.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 5 anni.

4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interazione tra il Sistema TS e il server applicativo dell'Agenzia delle entrate avviene tramite i servizi web service esposti dal Sistema TS e consiste in richieste:

- in lettura massiva per lista di codici fiscali, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

da parte dell'Agenzia delle entrate;

- in lettura per singolo codice fiscale del contribuente e del familiare a carico, quando la richiesta e' effettuata dal medesimo contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi on line dell'Agenzia delle entrate;
- in lettura o modifica nell'ambito della compilazione semplificata della dichiarazione dei redditi on line dell'Agenzia delle entrate, quando la richiesta e' effettuata dal contribuente per integrare o rettificare le proprie spese o dei familiari a carico.

Sempre nell'ambito della compilazione semplificata, oltre alle richieste di lettura, si prevedono le seguenti ulteriori operazioni:

- richiesta di inserimento, modifica e cancellazione dei dati di spesa sanitaria
- richiesta di ricalcolo degli importi aggregati per importo relativo a spesa sanitaria e a spesa veterinaria a fronte dell'integrazione/modifica dei documenti di spesa sanitaria
- richiesta di ripristino dei dati di spesa al valore iniziale.

Il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni selezionate in via centralizzata dall'Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025 rende, inoltre, disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, incardinati nell'Ufficio territorialmente competente all'attivita' di controllo, le informazioni di dettaglio delle spese veterinarie e delle spese sanitarie riferibili al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, nel caso di modifiche operate direttamente, anche in modalita' di compilazione semplificata, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il Sistema TS sulla base della richiesta "massiva" da parte dell'Agenzia delle entrate:

- acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o piu' tipologie di spesa come richiesta dal medesimo contribuente
- rende codificato il codice fiscale presente nella lista;
- aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie e veterinarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, a esclusione:
 - delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell'articolo 5 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni e dell'articolo 4 del presente decreto;
 - di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
 - di tutti i documenti fiscali comunicati dall'erogatore di servizi sanitari o veterinari con una modalita' di pagamento non tracciabile, che non da' diritto all'agevolazione da parte del cittadino (ai sensi dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali

rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- registra, sulla stessa lista fornita dall'Agenzia delle entrate contenente i codici fiscali da elaborare, gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, a esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalita' del presente decreto.

Nome campo	Descrizione	Note
Id elaborazione	Numero di protocollo univoco dell'elaborazione	
Codice Fiscale	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della spesa	Tipologia di spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Il Campo assume i seguenti valori: - TK = ticket (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) - FC = farmaco, anche omeopatico - AD = acquisto o affitto di dispositivo medico CE - FV = farmaco per uso veterinario - AS = spese sanitarie relative a ECG, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili) - SR = spese prestazioni - SR = spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort.	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa

	Certificazione medica.	
	• AC =cure termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.	
	• SV = spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289	
	• SP = prestazioni sanitarie	
	• AA = altre spese	
+-----+-----+-----+		
Somma totale per tipologia di spesa	Somma degli importi relativi alla singola tipologia di spesa, suddivisi: • importo della spesa • importo degli eventuali rimborsi per l'anno di riferimento • importo degli eventuali rimborsi afferenti a anni precedenti a quello di riferimento	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa.
+-----+-----+-----+		

4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il Sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte dell'Agenzia delle entrate:

- acquisisce il codice fiscale da elaborare;
- rende codificato il codice fiscale;
- seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese veterinarie e sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente o al familiare a carico (per le sole spese sanitarie) e presenti nel Sistema TS, a esclusione delle spese/rimborsi per i quali e' stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalita' del presente decreto;
- suddivide le informazioni di dettaglio di ogni tipologia di spesa o di rimborso;
- restituisce sulla base della richiesta dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare, per ogni record di spesa o di rimborso il Sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.

Nome campo	Descrizione	Note
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata	

	• Medico / Odontoiatra • Professionista sanitario o veterinario • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico		
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore di servizi sanitari o veterinari		
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA		
Data emissione	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.		
Numero documento	Identificativo del documento di spesa emesso dall'erogatore di servizi sanitari o veterinari	Univoco, per data e per partita IVA	
Data pagamento/ rimborso	Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.		
Modalita' di pagamento	Ai sensi dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabile si'/no)		
Codice identificativo del documento rimborsato	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale e' stato successivamente emesso un rimborso al contribuente (composto dal campo "IdSpesa")		
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • TK = ticket (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC = farmaco, anche omeopatico • AD = acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = farmaco per uso veterinario • AS = spese sanitarie relative a ECG, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla		

	farmacia dei servizi e simili.		
	• SR = spese prestazioni		
	assistenza specialistica		
	ambulatoriale esclusa chirurgia		
	estetica e medicina estetica.		
	Visita medica generica e		
	specialistica o prestazione		
	diagnostica e strumentale.		
	Prestazione chirurgica a		
	esclusione della chirurgia		
	estetica e della medicina		
	estetica. Ricoveri ospedalieri,		
	a esclusione della chirurgia		
	estetica e della medicina		
	estetica al netto del comfort.		
	Certificazione medica.		
	• CT =cure termali		
	• PI = protesica e integrativa		
	• IC = prestazioni di		
	chirurgia estetica e di medicina		
	estetica ambulatoriale		
	o ospedaliera.		
	• SV = spese veterinarie		
	sostenute dalle persone		
	fisiche, riguardanti le		
	tipologie di animali		
	individuate dal decreto del		
	Ministero delle finanze		
	6 giugno 2001, n. 289		
	• SP = prestazioni sanitarie		
	• AA = altre spese		
+-----+-----+-----+-----+			
Importo	Importo della spesa ovvero del		
	rimborso espresso in euro		
+-----+-----+-----+-----+			

4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Di seguito si riportano le interazioni tra il Sistema TS e l'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni che il contribuente puo' effettuare sulle spese veterinarie e sulle spese sanitarie proprie o dei familiari a carico dell'anno fiscale di competenza della dichiarazione, riportate nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, il contribuente puo':

- richiedere la lista dei documenti di spesa acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari o veterinari, aventi come beneficiario il contribuente stesso e gli eventuali familiari a carico, a esclusione delle spese su cui e' stata esercitata la facolta' di opposizione all'utilizzo ai fini della dichiarazione precompilata;
- integrare la lista dei documenti risultanti al Sistema TS con un ulteriore documento di spesa non presente nell'elenco;
- eliminare un documento di spesa precedentemente inserito dal contribuente nell'elenco;
- apportare modifiche a un documento di spesa proposto nell'elenco (nell'importo, nella percentuale di sostenimento della spesa se riferito a soggetto a carico fiscale, nell'indicazione da utilizzare o meno);
- richiedere il calcolo dell'importo complessivamente detraibile in relazione ai documenti di spesa sanitaria e

veterinaria;

- ripristinare la situazione iniziale dei documenti di spesa proposti in elenco al contribuente.

In tutte le richieste d'interazione, il Sistema TS:

- acquisisce il codice fiscale del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico di cui mostrare i dati di spesa;
- crea una copia della base dati di tutte le spese veterinarie e/o sanitarie riferibili al contribuente e agli eventuali familiari a carico (per le sole spese sanitarie), presenti nel Sistema TS, a esclusione delle spese per le quali e' stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalita' del presente decreto;

- acquisisce le seguenti informazioni necessarie per calcolare l'importo detraibile sanitario e veterinario di ogni documento di spesa:

- tipologie di spesa non utilizzate per predisporre il rigo El per il contribuente;
- lista dei codici fiscali relativi ai soggetti a carico del contribuente dichiarante;
- associata a ogni soggetto a carico fiscale, la percentuale di sostenimento della spesa coincidente con la percentuale di carico fiscale presente nel prospetto dei familiari a carico precompilato dall'Agenzia delle entrate, per l'anno di competenza, in base alle informazioni in suo possesso.

4.3.1 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA

4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

Per permettere al dichiarante di consultare la lista dei documenti di spesa comprensiva sia dei dati acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari o veterinari sia degli eventuali dati inseriti o rettificati dal dichiarante stesso, aventi come beneficiario il dichiarante o gli eventuali familiari a carico, l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS la richiesta di dati in lettura, fornendo, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei soggetti a carico (sia risultanti dal prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate che aggiunti dal dichiarante) cui si riferiscono le spese, anche i dati relativi a:

- percentuale di carico fiscale del soggetto rispetto al dichiarante; tale percentuale permette di mostrare al contribuente la percentuale di sostenimento della spesa nella prima visualizzazione dei dati, supponendo che questa coincida con il carico fiscale;
- tipologie di voci di spesa utilizzate dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile; tale informazione permette al Sistema TS di mostrare al contribuente l'importo detraibile per ogni documento con gli stessi criteri applicati nella predisposizione della dichiarazione precompilata.

Relativamente alla richiesta dei dati in lettura riferiti ai soggetti a carico non presenti nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e aggiunti dal contribuente dichiarante, il Sistema TS non estrae i documenti acquisiti dagli erogatori di servizi sanitari o veterinari ma soltanto quelli eventualmente inseriti dal contribuente nella compilazione semplificata.

Di seguito la richiesta dei dati in lettura che l'Agenzia delle entrate indirizza al Sistema TS.

Parte di provvedimento in formato grafico

4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

Dopo aver preso visione dei dati di spesa sanitaria restituiti dal Sistema TS a seguito della richiesta di lettura, il dichiarante può operare delle modifiche ai dati proposti sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'inserimento, la rettifica o la cancellazione di uno o più documenti fiscali, rispetto alla lista visualizzata.

Al termine delle modifiche da parte del dichiarante, l'Agenzia delle entrate effettua la richiesta al Sistema TS di acquisire i dati in scrittura; la richiesta comprende, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei suoi familiari a carico, le modifiche richieste dal dichiarante, comprensive delle informazioni dei:

- documenti di spesa con i seguenti dati obbligatori:
 - data pagamento
 - tipologia erogatore di servizi sanitari o veterinari
 - importo spesa sanitaria e/o veterinaria
- e i seguenti dati opzionali:
 - numero documento
 - partita IVA
 - denominazione erogatore di servizi sanitari o veterinari
- per ciascun documento relativo al soggetto a carico, la percentuale di sostenimento della spesa inserita dal dichiarante.

Parte di provvedimento in formato grafico

4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

Nella richiesta di azzeramento delle integrazioni/modifiche (ripristino), il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il ripristino delle spese sanitarie e/o veterinarie nella loro versione iniziale (prima dell'integrazione/modifica da parte del dichiarante).

Si tratta dello stesso tracciato della richiesta di dati in lettura, in cui il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate i seguenti dati:

=====			
Richiesta	RIPRISTINO dati di spesa		
+=====	+=====	+=====	+
Nome campo	Descrizione	Note	
+=====	+=====	+=====	+
Anno	Anno d'imposta di riferimento	Valore	
	dei pagamenti	minimo 2017	
+-----	+-----	+-----	+
Codice Fiscale	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo	
Dichiarante		valido	
+-----	+-----	+-----	+
+-----	+-----	+-----	+

4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

Nella richiesta di calcolo, il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del

dichiarante che richiede il calcolo dell'importo detraibile sulla base delle spese sanitarie e/o veterinarie inserite/modificate.

Di seguito la richiesta di calcolo da parte del dichiarante degli importi dei dati dei documenti di spesa comprensivi quelli integrati e modificati; la richiesta e' indirizzata dall'Agenzia delle entrate al Sistema TS con i seguenti campi:

=====			
Richiesta	RICALCOLO dati di spesa		
+=====	+=====		+=====
Nome campo	Descrizione	Note	
+=====	+=====		+=====
Anno	Anno d'imposta di riferimento	Valore	
	dei pagamenti	minimo 2017	
+-----	+-----		+-----
Codice Fiscale	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo	
Dichiarante		valido	
+-----	+-----		+-----

4.3.2 COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE

4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

Il Sistema TS risponde alle richieste di lettura e scrittura con l'elenco dei documenti di spesa afferenti al dichiarante e ai suoi familiari a carico. Si tratta sia dei documenti di spesa inviati dagli erogatori di servizi sanitari o veterinari sia di quelli integrati o rettificati dal contribuente.

Parte di provvedimento in formato grafico

4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

Nella risposta alla richiesta di ripristino, il Sistema TS provvede ad annullare tutti i dati di spesa inseriti o modificati e cancellati dal dichiarante per se' e/o per i suoi soggetti a carico. L'esito annullamento ripristina la situazione iniziale dei documenti di spesa.

La risposta restituisce l'esito del ripristino dei dati.

=====			
Risposta	RIPRISTINO dati di spesa		
+=====	+=====		+=====
Nome campo	Descrizione	Note	
+=====	+=====		+=====
Esito	Vale:		
	0 : transazione correttamente eseguita		
	1 : errore		
+-----	+-----		+-----
Anno	Anno d'imposta di riferimento	Valore	
	dei pagamenti	minimo 2017	
+-----	+-----		+-----
Codice Fiscale	Codice fiscale del dichiarante		
Dichiarante			
+-----	+-----		+-----

4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

Nella risposta alla richiesta di calcolo, il Sistema TS provvede a elaborare i dati di spesa relativi al dichiarante e ai suoi soggetti a carico, comprendendo anche i documenti di spesa integrati o rettificati dal

dichiarante stesso. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita. Come esito della richiesta, il Sistema TS fornisce l'elenco degli importi aggregati per voce di spesa, per codice fiscale del soggetto e per anno d'imposta di riferimento. Di seguito i dati restituiti dal Sistema TS in risposta alla richiesta

Parte di provvedimento in formato grafico

4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DI DETTAGLIO DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN CASO DI MODIFICHE OPERATE DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE, ANCHE IN MODALITA' DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA, OVVERO PER IL TRAMITE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, OVVERO MEDIANTE GLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2, del DM 31 luglio 2015, nonché dall'articolo 4-bis del presente decreto, il Sistema TS rende disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie di cui al paragrafo 4 del presente Allegato, in relazione alle sole dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo di cui all'articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. I predetti dati possono essere visualizzati, per le finalità previste dal presente decreto, esclusivamente dai dipendenti autorizzati dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'applicativo dedicato ai controlli formali di cui all'articolo 36-ter dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e incardinati nell'Ufficio territorialmente competente all'attività di controllo.

Per tale finalità il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate:

a) un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria acquisiti dal Sistema TS su invio degli erogatori di servizi sanitari o veterinari;

b) un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria, risultanti a fronte di rettifica o integrazione da parte del contribuente nell'ambito della compilazione semplificata;

tenendo traccia dell'utente dell'Agenzia delle entrate autenticato e autorizzato dall'applicativo dedicato ai controlli formali di cui sopra.

4.4.1 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RICHIESTA

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati di spesa acquisiti da Sistema TS come inviati dagli erogatori di servizi sanitari o veterinari. Il servizio prevede l'invio nella richiesta del codice fiscale del dichiarante o di un soggetto a suo carico (per le sole spese sanitarie) e l'anno d'imposta di riferimento.

Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno d'imposta di riferimento dei pagamenti	Valore minimo = ANNO di cui al provvedimento

		AE n. 281068	
		del 3 luglio	
		2025	
Codice Fiscale Contribuente	• Codice fiscale del contribuente		
Codice Fiscale utente	• Codice fiscale dell'utente dell'Agenzia delle entrate abilitato		
Dichiarazione utente	• L'utente dichiara di utilizzare il servizio unicamente per le finalita' previste dal presente decreto	Deve essere inviato obbligatoriamente il valore "VERO"	

4.4.2 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA ACQUISITI DA SISTEMA TS SU INVIO DEGLI EROGATORI DI SERVIZI SANITARI O VETERINARI - RISPOSTA

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati acquisiti in base all'invio degli erogatori di servizi sanitari o veterinari. Sono esclusi dai dati restituiti in risposta le spese sanitarie e i rimborsi per i quali e' stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalita' del presente decreto.

Nome campo	Descrizione	Note
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista sanitario o veterinario • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico	
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore di servizi sanitari o veterinari	
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA	
Data emissione	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.	

Numero documento	Identificativo del documento di spesa emesso dall'erogatore di servizi sanitari o veterinari	Univoco, per data e per partita IVA
Data pagamento/ rimborso	Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Modalita' di pagamento	Ai sensi dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabile si'/no)	
Codice identificativo del documento rimborsato	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale e' stato successivamente emesso un rimborso al contribuente (composto dal campo "IdSpesa")	
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • TK = ticket (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC = farmaco, anche omeopatico • AD = acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = farmaco per uso veterinario • AS = spese sanitarie relative a ECG, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili. • SR = spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • CT = cure termali, • PI = protesica e integrativa • IC = prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale	

	o ospedaliera.		
	• SV = spese veterinarie		
	sostenute dalle persone		
	fisiche, riguardanti le		
	tipologie di animali		
	individuate dal decreto del		
	Ministero delle finanze		
	6 giugno 2001, n. 289		
	• SP = prestazioni sanitarie		
	• AA = altre spese		
+-----+-----+-----+-----+			
Importo	Importo della spesa ovvero del		
	rimborso espresso in euro		
+-----+-----+-----+-----+			

4.4.3 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RICHIESTA

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati di spesa risultanti a fronte di integrazione o rettifica da parte del dichiarante nell'ambito della compilazione semplificata:

=====					
Richiesta	Dati risultanti nella compilazione semplificata				
+-----+				+-----+	
Nome campo	Descrizione		Note		
+-----+				+-----+	
Anno	Anno d'imposta di riferimento		Valore		
	dei pagamenti		minimo = ANNO		
			di cui al		
			provvedimento		
			AE n. 281068		
			del 3 luglio		
			2025		
+-----+				+-----+	
Codice Fiscale	Codice fiscale del dichiarante		Ultimo valido		
Dichiarante					
+-----+				+-----+	
Codice Fiscale	Codice fiscale dell'utente				
utente	dell'Agenzia delle entrate abilitato				
+-----+				+-----+	
Dichiarazione	L'utente dichiara di utilizzare		Deve essere		
utente	il servizio unicamente per le		inviato		
	finalita' previste dal presente		obbligato-		
	decreto		riamente		
			il valore		
			"VERO"		
+-----+				+-----+	

4.4.4 CONSULTAZIONE DATI DI SPESA INTEGRATI O RETTIFICATI DAL CONTRIBUENTE NELLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA - RISPOSTA

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati risultanti dalla compilazione semplificata dei dati di spesa sanitaria e veterinaria, eseguita dal contribuente dichiarante:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. CORRISPETTIVI

I soggetti tenuti all'invio dei dati dei corrispettivi al

Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante una apposita funzionalita', resa disponibile dal Sistema TS (www.sistemats.it), la volonta' di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2020. La trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri comprende i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, cosi' come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

A decorrere dal 1° luglio 2020, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i soggetti di cui sopra trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni. Per le suddette finalita', l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l'Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

6. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate e in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

- codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;
- data e ora dell'esecuzione;
- modalita' di utilizzo dei dati:
 - elaborazione ai fini di totalizzazione;
 - visualizzazione dati di dettaglio;
- codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;
- i file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione devono essere conservati per un periodo di 5 anni.

Inoltre, i log file garantiscono:

- la verifica della liceita' del trattamento dei dati;
- caratteristiche di integrita' e inalterabilita';
- la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
- la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.